


COMUNE DI MARRADI
Provincia di Firenze

*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE E LORO DIFFUSIONE*

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69/CC in data 18.12.2014



COMUNE DI MARRADI

Provincia di Firenze

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1. Oggetto

Articolo 2. Principi regolamentari

Articolo 3. Finalità

Titolo II – Modalità di registrazione ed informativa

Articolo 4. Registrazione

Articolo 5. Informazione

Titolo III – Riprese e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale in video e audio eseguite dal Comune

Articolo 6. Riprese audio e video nonché diffusione

Articolo 7. Modalità delle riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale – Responsabilità

Articolo 8. Pubblicazione delle riprese

Titolo IV – Riprese delle sedute pubbliche effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

Articolo 9. Riprese e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale in video e audio da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio televisive

Articolo 10. Esercizio del diritto di cronaca

Titolo V – Modalità di divulgazione delle riprese e diritto di accesso alle trascrizioni

Articolo 11. Funzione della diffusione via internet in tempo reale (Streaming video)

Articolo 12. Modalità di divulgazione e conservazione da parte dell'ente

Articolo 13. Diritto di accesso alle trascrizioni

Titolo VI – Disposizioni in materia di privacy


Articolo 14. Tutela sui dati sensibili

Articolo 15. Titolare e responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese

Titolo VII – Norme di chiusura

Articolo 16. Norme di rinvio

Articolo 17. Entrata in vigore



COMUNE DI MARRADI

Provincia di Firenze

Titolo I - Disposizioni generali –

Articolo 1. OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video e trasmissione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, effettuato direttamente dall'Ente e aperti o da soggetti previamente autorizzati, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie, del Consiglio Comunale di Marradi.

Articolo 2. PRINCIPI REGOLAMENTARI

Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali tramite uno dei canali richiamati dall'articolo precedente, dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza.

Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Articolo 3. FINALITA'

Il Comune di Marradi attribuisce alla diffusione audio e video delle sedute del Consiglio Comunale la funzione utile di far conoscere anche ai cittadini da casa l'attività politico/amministrativa dell'Ente.

Il presente Regolamento ha pertanto lo scopo di favorire e normare le riprese audiovisive delle sedute pubbliche di Consiglio comunale e di facilitare lo svolgimento di tali riprese, in modo che venga assicurato il diritto della cittadinanza alla informazione e nel contempo il regolare svolgimento dell'attività consiliare.


Titolo II - Modalità di registrazione ed informativa –

Articolo 4. REGISTRAZIONE

Il Comune può procedere direttamente, con mezzi ed impianti propri e/o forniti da altri soggetti autorizzati la registrazione audio-video delle sedute pubbliche del Consiglio comunale.

Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite ai fini della tutela della privacy, le riprese audio-video in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta, nonché i cittadini che chiedono di intervenire nei consigli comunali aperti.

Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio,



COMUNE DI MARRADI

Provincia di Firenze

limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.

I Consiglieri, durante i lavori del Consiglio, non possono in alcun modo impedire le riprese audio-video.

Articolo 5. INFORMAZIONE

Il Sindaco quale Presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire, preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.

Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime, è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala.

Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio, prima dell'avvio delle riprese e della successiva pubblicazione della seduta, è tenuto ad invitare i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, di adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

Titolo III - Riprese e diffusione delle sedute del Consiglio comunale in video e audio eseguite dal Comune –

Articolo 6. RIPRESE AUDIO E VIDEO NONCHE' DIFFUSIONE

Il Comune di Marradi può effettuare direttamente le riprese con la sua contemporanea e/o successiva pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, delle sole sedute pubbliche del Consiglio Comunale.


A tal fine il Sindaco, quale Presidente del Consiglio, ad inizio di seduta, comunica che i lavori del Consiglio sono video ripresi a norma del presente Regolamento.

Articolo 7. MODALITÀ DELLE RIPRESE AUDIO-VIDEO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE – RESPONSABILITÀ

Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, la ripresa audio-video dei lavori di ciascun Consiglio Comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione.

Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio Comunale, degli Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale dovranno essere ripresi integralmente.

Non potranno essere fatte oggetto di ripresa audio-video, le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.



COMUNE DI MARRADI

Provincia di Firenze

Articolo 8. PUBBLICAZIONE DELLE RIPRESE

Le pubblicazioni delle riprese sia “on line” che secondo l’eventuale modalità “archivio” saranno visionabili sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale di Marradi.

Le registrazioni delle sedute resteranno disponibili sul sito istituzionale del Comune per un periodo di 15 gg. a far data da ciascuna seduta consiliare. Come documento ufficiale delle sedute di Consiglio rimangono le Delibere, pubblicate nel sito istituzionale ed a disposizione dei cittadini.

Al termine del periodo previsto dal precedente comma le riprese vengono conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.

Titolo IV - Riprese delle sedute pubbliche effettuate nell’esercizio del diritto di cronaca –

Articolo 9. RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEO E AUDIO DA PARTE DI TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIO TELEVISIVE

La ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio comunale, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.


In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela e al trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell’unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica.

Articolo 10. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D. Lgs. n.196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio comunale, è consentito l’allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale, anche alle emittenti televisive eventualmente interessate all’effettuazione delle riprese televisive solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.



COMUNE DI MARRADI

Provincia di Firenze

Titolo VI - Modalità di divulgazione delle riprese e diritto di accesso alle trascrizioni –

Articolo 11. FUNZIONE DELLA DIFFUSIONE VIA INTERNET IN TEMPO REALE (STREAMING VIDEO).

Detto regolamento attribuisce alla diffusione in streaming (in tempo reale) delle sedute pubbliche la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente.

Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari dovranno essere integrali, svolte in diretta e gli audio-video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale, senza modificazione alcuna; il soggetto autorizzato non potrà in alcun modo associare, all'interno della pagina di pubblicazione del materiale, messaggi pubblicitari di alcun genere (es. politico, commerciale, etc.).

Articolo 12. MODALITA' DI DIVULGAZIONE E CONSERVAZIONE DA PARTE DELL'ENTE

Le riprese audio video, effettuate dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune o dal dipendente comunale, dovranno poi essere messe a disposizione dei cittadini sia "on line" che secondo l'eventuale modalità "archivio" e saranno visionabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale con le modalità già indicate al precedente Titolo III.

Articolo 13. DIRITTO DI ACCESSO ALLE TRASCRIZIONI

Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso alle trascrizioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle video-audio registrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.


Titolo VII - Disposizioni in materia di privacy –

Articolo 14. TUTELA DEI DATI SENSIBILI

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. n°196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.

Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giuridici" vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.

Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le



COMUNE DI MARRADI

Provincia di Firenze

libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte del Sindaco, quale Presidente del Consiglio o di ciascuno dei Consiglieri comunali o di terzi presenti alla seduta.

Articolo 15. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RILEVATI CON LE RIPRESE

Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Marradi è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.

Il Responsabile del trattamento verrà individuato con apposito atto da parte del Servizio competente; di tale provvedimento verrà fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio e video del Consiglio Comunale.

Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.

Titolo VIII - Norme di Chiusura –

Articolo 16. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 17. ENTRATA IN VIGORE

La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.